

L'anagrafe: un bene comune da difendere!

a cura di Romano Minardi

Da un periodico distribuito in Emilia Romagna, un articolo ha colpito l'attenzione di alcuni soci che hanno pensato bene di inviarcelo e noi abbiamo deciso di pubblicarlo con un cortese commento del nostro collaboratore ed esperto ANUSCA, Romano Minardi. "La fila davanti alla porta dell'ufficio anagrafe è abbastanza lunga. Le poche sedie sono occupate da un gruppetto di signore alquanto ciarliere e dai loro acquisti: borse, sportine di plastica, sacchetti colorati ed un paio di cartelline porta-documenti. Qualcuno si lamenta per la lentezza del servizio... Un altro, uscendo con aria sollevata, informa che c'è solo uno sportello aperto... L'altro ancora esce per aggiornare l'immane disco orario, mentre l'ultimo arrivato si guarda attorno con aria spaventata e decide di ritornare un'altra volta. Non potendo fare altrimenti, aspetto "pazientemente" e mi lascio distrarre dalle ultime novità in fatto di elettrodomestici delle informatissime e loquaci signore con le borse della spesa. Dopo quasi un'ora arriva il mio turno. Entro e pochi secondi dopo ho già dimenticato il disagio della lunga attesa. Una signora gentile, disponibile, paziente e col sorriso sulle labbra (che non guasta mai), ascolta ciò che chiedo, mi fornisce informazioni dettagliate sul da farsi e, anzi, si presta addirittura a dare consigli!

Il buon Patrizio ci ha abituato ad un rapporto privilegiato. Chiedere un documento o la carta d'identità ormai è piacevole come e più che prendere un caffè al bar. Ma anche la collega che lo sostituisce non è da meno. In questo posto la cortesia e la gentilezza sono di casa. Poiché è difficile e raro incontrare impiegati tanto educati e poiché siamo ormai abituati alle lamentele verso il settore della Pubblica Amministrazione ed i suoi uffici, mi pare giusto e doveroso riportare

anche gli esempi positivi di persone coscienziose, responsabili e gentili che fanno il loro lavoro con la dedizione ed il rispetto necessari a chi tratta con il "pubblico". Grazie!

Questo trafiletto, dal titolo quanto mai significativo "W l'Anagrafe", è stato pubblicato da un giornale locale di un comune piccolo, ma non troppo, come ce ne sono tanti; con poco personale addetto ai Servizi demografici, come ce ne sono tanti; con dipendenti che si lamentano, a ragione, come ce ne sono tanti, per l'eccessivo carico di lavoro che non permette loro di svolgere il servizio con la piena soddisfazione dei cittadini; che cercano di supplire alle inevitabili inefficienze con la dedizione al proprio lavoro, lo spirito di servizio, la cortesia e la disponibilità con i cittadini. Si potrebbe dire che è lo specchio dei tempi, ma anche la positiva eredità di una cultura della pubblica amministrazione che non deve essere sacrificata in nome di una fredda logica di mercato, esclusivamente fondata sul calcolo dei costi dei servizi pubblici.

Forse fra qualche anno, forse le future generazioni, o forse già ora dovremmo chiederci dove ci sta portando la logica dell'egoismo a tutti i costi, quella filosofia individualista che ci ha fatto ormai perdere completamente il valore del bene comune. Sarà forse per questo che abbiamo ben poca fiducia nelle annunciate riforme che dovranno investire l'organizzazione della pubblica amministrazione; per la smarrita attenzione ai problemi comuni, per i quali, del resto, gli stessi cittadini non sono più disposti a sacrificare un euro dei loro personali "averi".

E allora fa ancora piacere se qualcuno, giornalista e quindi quasi obbligato a cercare lo scandalo a tutti i costi, l'inefficienza e i vizi della pubblica amministrazione (che ci sono, non dimentichiamolo!), riesce ad apprezzare un servizio che,



L'esperto ANUSCA Romano Minardi

ancora oggi e malgrado tutto, viene fatto col cuore. Questa è l'anagrafe; sicuramente la maggioranza dei Comuni è più efficiente di quella raccontata in questo giornale, ma tutti devono affrontare problemi quotidiani più grandi delle proprie forze e ciononostante restano un esempio positivo per i cittadini. W l'anagrafe! Difendiamo questo bene comune!

Notiziario ANUSCA

Direttore Resp.le

Primo Mingozzi

Vice Direttore

Paride Gullini

Redazione

Primo Mingozzi, Paride Gullini,
Sauro Dal Fiume, Silvia Zini.



Questo periodico è associato
all'Unione Stampa Periodica Italiana

Lui divorzia, ma lei fa annullare la sentenza: un caso particolare

di Renzo Calvigioni

Quesito

La sig.ra XXX nata in Romania, ora cittadina italiana, residente in Italia nel Comune YYYY, coniugata con cittadino italiano (atto di matrimonio trascritto in Italia nel 1990) si vede sciogliere il proprio matrimonio con sentenza del Tribunale della Romania n. 3023 del 20.05.2002 (contenente la menzione di dichiarata definitiva in data 4.7.2000) trasmessa dall'Ambasciata d'Italia in Bucarest e trascritta nei registri di matrimonio dal Comune YYYY di residenza della medesima. La stessa donna, presenta ora al Comune di residenza una decisione civile n. 554/2003 del Tribunale della Romania con il quale si dichiara l'annullamento della sentenza di divorzio n. 3023/2005, con allegata altra decisione civile n. 2287/2003 della Corte d'Appello della Romania che respinge il ricorso del marito della richiedente avverso la sentenza n. 554/2003: in pratica, dichiarando irrevocabile la sentenza di annullamento. Dalla lettura delle ultime due sentenze, di difficile interpretazione in quanto tradotte in un Italiano non sempre chiaro, sembrerebbe che la motivazione dell'annullamento della sentenza di divorzio derivi da una "non competenza internazionale delle istanze romene" come scritto testualmente.

Alla luce di quanto sopra si chiede: 1) può l'Ufficiale di Stato Civile rifiutare la trascrizione della sentenza di annullamento di divorzio del Tribunale rumeno invitando l'interessata a rivolgersi alla Corte di Appello in Italia (art. 67 L.218/1995)? 2) se sì, con quali motivazioni? 3) quali conseguenze potrebbero derivare dal rifiuto all'Ufficiale di Stato Civile?

Risposta

Dalla documentazione trasmessa e dal quesito presentato, risulta essere stata inoltrata istanza di trascrizione di una sentenza del Tribunale della Romania con la quale viene annullata una precedente sentenza di divorzio già trascritta dall'ufficiale di stato civile del Comune di YYYY. Pur riconoscendo



L'esperto ANUSCA Renzo Calvigioni

che la sentenza di annullamento della precedente sentenza di divorzio presenta delle caratteristiche molto particolari che giustificano i dubbi dell'ufficiale di stato civile, tuttavia dobbiamo riconoscere che anche il nostro ordinamento prevede la possibilità di impugnazione di sentenze divenute oramai definitive: pertanto, proprio per questo, non è possibile rifiutare la trascrizione della sentenza per contrasto insanabile con il nostro ordinamento o perchè gli effetti della stessa sono contrari all'ordine pubblico.

Oltre a questo, le altre condizioni richieste dall'art. 64 della legge 218/1995 sembrano tutte essere soddisfatte, con l'ulteriore requisito del ricorso di una parte interessata, ricorso respinto ma che conferma che la stessa parte è stata messa in condizioni di esercitare il diritto di difesa, oltre a certificare il passaggio in giudicato della sentenza stessa.

Pertanto, in base a quanto sopra esposto, non si rilevano situazioni o carenze tali da legittimare un rifiuto dell'ufficiale di stato civile: la sentenza dovrà essere riconosciuta efficace anche per il nostro ordinamento e trascritto. L'ufficiale di stato civile, dopo la trascrizione, dovrà provvedere alla

annotazioni marginali ed alle comunicazioni necessarie per far risultare che il matrimonio che era stato sciolto con la precedente sentenza, in realtà è ancora in vita e non è mai venuto meno, in forza della nuova sentenza che ha annullato la precedente.

Commento

Il caso prospettato dimostra, ancora una volta, come la legge 218/1995 presenti casistiche sempre più complesse e problematiche che costringono l'ufficiale di stato civile ad analisi ed approfondimento sempre più difficili. Infatti, un primo esame della sentenza già trascritta e di quelle delle quali viene richiesta la trascrizione porterebbe ad una valutazione negativa delle istanze della donna, considerando che il divorzio è già stato reso efficace in Italia a seguito di una sentenza passata in giudicato e, quindi, divenuta definitiva.

Tuttavia, dobbiamo tenere presente che anche il nostro ordinamento prevede, in alcuni limitatissimi casi, la possibilità di "rivedere" una sentenza già passata in giudicato: si tratta delle ipotesi di "revocazione" della sentenza

Decorrenza della Cittadinanza Italiana

Adozione minori stranieri

A cura di Francesco Varano

QUESITO

(Risposta Esperto Ministero e commento).

Mi è capitato di leggere, sul sito del Ministero dell'Interno, la risposta dell'esperto in merito ad un quesito del 16/01/2007 riguardante la decorrenza della cittadinanza italiana dei minori stranieri adottati con le procedure dell'adozione internazionale.

Alla seguente richiesta di chiarimenti:

"In caso di adozione internazionale di minori, con provvedimento del Tribunale per i Minorenni che rende efficace in Italia il decreto estero di adozione, la decorrenza della filiazione e dell'acquisto della cittadinanza italiana è LA DATA DI PRONUNCIA DEL PROVVEDIMENTO DI ADOZIONE STRANIERO (circ. K.28.4/2000) oppure è LA DATA DI PASSAGGIO IN GIUDICATO DEL PROVVEDIMENTO DI ADOZIONE?"

L'esperto risponde così:

"Si ritiene che, nell'ipotesi di adozione internazionale, il minore adottato assume la cittadinanza italiana dalla data in cui il provvedimento, con il quale il tribunale per i minorenni costituisce o dichiara efficace in Italia il rapporto di adozione, diviene definitivo, e in quanto tale non più impugnabile".

La risposta dell'esperto mi ha lasciato perplesso nella parte in cui sostiene che il minore adottato assume la cittadinanza italiana dalla data in cui il provvedimento del Tribunale per i Minorenni, che dichiara efficace in Italia il rapporto di adozione, diviene esecutivo, e, quindi, non più impugnabile.

L'art. 3 della 5 febbraio 1992, n. 91, confermando quanto stabiliva l'art. 39 della legge 4 maggio 1983, n. 184, prima che venisse modificata dalla legge 31/12/1998, n.476, ha stabilito che acquista la cittadinanza italiana il minore straniero adottato da cittadino italiano.

La pacifica interpretazione, di considerare cittadino italiano l'adottato, alla data in cui il

provvedimento straniero di adozione diveniva esecutivo, venne messa in discussione con l'entrata in vigore della legge di riforma n. 472 del 31/12/1998, che modificò il Capo I del Titolo III della legge n.184/1983. Il riformato art. 34, comma 3 disponendo che "il minore adottato acquista la cittadinanza italiana per effetto della trascrizione del provvedimento di adozione nei registri di stato civile" fece sorgere dubbi in merito alla effettiva decorrenza dell'acquisto della cittadinanza italiana.

Sembrava, infatti, che l'acquisto della cittadinanza italiana da parte del minore adottato avesse natura costitutiva a decorrere da giorno successivo a quello in cui si sarebbe provveduto alla trascrizione, nei registri dello stato civile, del provvedimento di adozione.

Il Ministero dell'Interno, con la circolare K. 28.4 del 13/11/2000, chiarì che la trascrizione del provvedimento di adozione nei registri dello stato civile non incidere sull'acquisto della cittadinanza italiana; essa, invece, proprio per la sua natura di pubblicità e di certezza giuridica, andava considerata, come condizione per attribuire efficacia nell'ordinamento giuridico italiano al provvedimento di adozione, che, una volta trascritto "esplica i suoi effetti con decorrenza retroattiva dalla data della sua pronuncia".

La circolare concludeva, inoltre, ritenendo incompatibile con le nuove disposizioni, precisamente con l'art. 3 della legge 472/1998 l'attestazione del Sindaco riguardante l'ipotesi dell'acquisto della cittadinanza italiana del minore straniero adottato poiché essendo il provvedimento straniero di adozione, il titolo costitutivo dell'acquisto della cittadinanza italiana, l'attestazione da parte del Sindaco, dell'avvenuto acquisto non poteva essere emessa prima della trascrizione. La legge n. 472 del 1998, di ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale

fatta a l'Aja il 29/05/1993, tuttavia, consente tre modalità operative di adozione internazionale: La prima è prevista dall'art. 35 comma 3 della legge 04/05/1983, n.184: se la sentenza di adozione è pronunciata da uno Stato aderente alla Convenzione dell'Aja del 1993, è già perfezionata all'estero prima dell'arrivo del minore in Italia e rispetta i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano in riferimento al diritto di famiglia e dei minori, il Tribunale per i Minorenni ordina all'ufficiale dello stato civile la trascrizione del provvedimento straniero. In questo caso l'acquisto della cittadinanza italiana del minore decorre automaticamente dal giorno successivo a quello in cui l'adozione è divenuta definitiva all'estero e non è necessaria nessuna attestazione del sindaco in riferimento all'acquisto della cittadinanza italiana come precisato dalla circolare K 28.4 del 13/11/2000; la seconda modalità è disciplinata molto chiaramente dall'art. 35 comma 4 della stessa legge e riguarda anch'essa un Paese aderente alla convenzione dell'Aja. Essa si realizza quando il Tribunale per i Minorenni, perfeziona il percorso adottivo con l'arrivo del minore in Italia, riconosce il provvedimento di adozione straniero, non contrario ai principi fondamentali che regolano in Italia i diritti della famiglie e dei minori, come affidamento è readottivo, ne stabilisce la durata di un anno, e, al termine del periodo, se l'esito dell'affidamento è positivo e risponde all'interesse del minore, pronuncia direttamente l'adozione ordinando la trascrizione della sentenza nei registri dello stato civile. In questo caso l'acquisto automatico della cittadinanza italiana si verifica dal giorno seguente la data del passaggio in giudicato del provvedimento del Tribunale per i Minorenni.

La terza modalità riguarda l'adozione internazionale dei minori provenienti da Stati non aderenti alla

Cambio alla Direzione Centrale dei Servizi Demografici**Promosso Mario Ciclosi, arriva Annapaola Porzio***A cura della redazione*

Dopo diversi anni di intensa e proficua attività alla Direzione Centrale dei Servizi Demografici, il Prefetto Mario Ciclosi, con decorrenza dal 4 gennaio 2007, è stato incaricato di svolgere le funzioni di Vice Capo Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione e di Direttore Centrale per le Politiche dell'Immigrazione e dell'Asilo. Al Prefetto Ciclosi ANUSCA desidera

esprimere le più vive congratulazioni per il nuovo incarico e un sentito ringraziamento per lo spirito di collaborazione che ha sempre improntato i reciproci rapporti. Un approccio vincente che ha consentito in questi anni di raggiungere risultati importanti e significativi. Nel ruolo di Direttore dei Servizi Demografici è subentrato il Prefetto Annapaola Porzio, a cui desideriamo fare

pervenire le nostre felicitazioni con l'augurio più sincero di proficuo lavoro per raggiungere quegli obiettivi che sono alla base dell'amministrazione telematica del nostro Paese e che si fonda su una corretta e trasparente gestione dell'anagrafe della popolazione. Al nuovo Direttore Centrale assicuriamo la massima collaborazione nel solco di una tradizione consolidata in oltre 26 anni.

*Il Prefetto Mario Ciclosi**Il nuovo Direttore Centrale, Prefetto Annapaola Porzio*

segue da pagina 7

Convenzione dell'Aja, nè firmatari di accordi bilaterali: in questi casi, previsti dall'art. 36 della legge in argomento, se l'adozione risponde ai requisiti indicati dal comma 2 lettere a) b) c) e d), il provvedimento straniero viene dichiarato efficace in Italia dal Tribunale per i Minorenni che ha emesso il decreto di idoneità all'adozione. L'esperto del Ministero dell'Interno ritiene che il minore adottato assume la cittadinanza italiana dalla data in cui il provvedimento, con il quale il Tribunale per i Minorenni dichiara efficace in Italia il rapporto di adozione, diviene definitivo, e in quanto tale non può impugnabile. A

mio avviso, invece, ritengo che il provvedimento straniero dichiarato efficace in Italia ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettere a) b) c) e d) determina la decorrenza della cittadinanza italiana del minore dal giorno successivo alla data in cui all'estero è passata in giudicato l'adozione. La dichiarazione di efficacia del provvedimento, consente, a mio avviso, di dare efficacia giuridica ad una sentenza di adozione emessa da un tribunale straniero e di far sorgere, di conseguenza, a quella data il rapporto di filiazione che incide sull'acquisto della cittadinanza italiana. Trattandosi quindi di acquisto automatico della

cittadinanza italiana, derivante da dichiarazione di efficacia, sulla base delle sopra richiamate argomentazioni, a me non sembra necessaria l'attestazione del sindaco di acquisto della cittadinanza italiana da parte del minore. Se l'adozione rientra, invece, nel comma 4 dell'art. 36, essa viene riconosciuta ad ogni effetto in Italia con provvedimento del Tribunale per i Minorenni. In questo caso, per l'ordinamento giuridico italiano, il rapporto di filiazione sorge dal provvedimento del Tribunale per i Minorenni e la cittadinanza italiana decorre, dal giorno successivo alla data di passaggio in giudicato della sentenza italiana.